

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 26 giugno 2002.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Caldarola, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Nan, Oliverio, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Rivolta, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Bellini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Caldarola, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Franz, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Nan, Oliverio, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rivolta, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora,

Scherini, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 25 giugno 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CARLI ed altri: « Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico » (2900);

ONNIS ed altri: « Modifica all'articolo 438 del codice di procedura penale concernente i presupposti del giudizio abbreviato » (2901);

ONNIS ed altri: « Modifica all'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni » (2902);

CAPARINI: « Modifiche alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e ulteriori disposizioni per lo sviluppo delle zone montane » (2903);

PEZZELLA: « Disposizioni in favore degli studenti universitari e dei neolaureati » (2904);

FOTI: « Istituzione della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Parma » (2905);

FOTI: « Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo degli agenti d'affari in mediazione » (2906);

FIORONI: « Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria delle strutture ospedaliere » (2907);

BOVA: « Norme per garantire l'uniformità dei tassi attivi e passivi praticati dagli istituti bancari sul territorio nazionale » (2908);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MAURANDI ed altri: « Modifiche all'articolo 138 della Costituzione, concernenti la procedura di revisione degli Statuti speciali delle regioni autonome » (2909).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 25 giugno 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di titoli accademici rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale » (2899).

Sarà stampato e distribuito.

**Modifica del titolo
di una proposta di legge.**

La proposta di legge n. 2853, d'iniziativa del deputato Vernetti, ha assunto il seguente titolo: « Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, in materia di particolari tipologie di rifiuti pericolosi derivanti dall'uso dei motori ».

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VII Commissione (Cultura):

COLLAVINI: « Disciplina della professione di dottore informatico e di tecnico informatico » (2471) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

« Istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in stato di necessità » (2850) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII.*

IX Commissione (Trasporti):

COLLAVINI ed altri: « Soppressione del canone di abbonamento speciale alle radiodiffusioni per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radiorecipienti e televisivi » (2470) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).*

X Commissione (Attività produttive):

JANNONE: « Regolamentazione dell'istituzione di case da gioco sul territorio nazionale » (2858) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

CENTO ed altri: « Istituzione del reddito sociale per il sostegno contro la disoccupazione e la precarietà del lavoro »

(2575) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 24 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 18 giugno 2002, e la relativa relazione, concernente le analisi dei risultati conseguiti con le entrate tributarie negli anni 2000 e 2001, in termini di recupero di materia imponibile evasa.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 25 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Cinecittà Holding Spa, per l'esercizio 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 82).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettera del 20 giugno 2002, ha trasmesso

una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Polledri ed altri n. 9/1984/72, accolto come raccomandazione dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, concernente il presidio degli uffici postali nei comuni.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competente per materia.

Trasmissione dall'istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione.

L'istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con lettera in data 20 giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 186, la relazione sull'attività svolta dall'istituto stesso nel biennio 2000-2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro dell'ambiente, con lettera in data 20 giugno 2002, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del generale Salvatore BELLASSAI a commissario straordinario del Parco nazionale del Circeo.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 giugno 2002,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi (117).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite X (Attività

produttive) e XI (Lavoro), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 5 agosto 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicato nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA PER LA RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, NONCHÉ DI ENTI PUBBLICI (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (1534-B)

(A.C. 1534-B - Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premessi che:

l'articolo 13 del disegno di legge in esame, concernente la delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità, introdotto dal Senato, non è rispondente alle prescrizioni di cui all'articolo 76 della Costituzione, in materia di esercizio della delega legislativa;

l'articolo in esame presenta vaghezza e lacunosità per quanto attiene alla determinazione dei criteri direttivi, soprattutto con riferimento all'indicazione delle modalità e degli aspetti essenziali dell'intervento normativo cui attenersi in sede di emanazione dei decreti legislativi;

la delega legislativa in questione è censurabile per difetto di regolamentazione, in quanto lascia al Governo ampi spazi nella scelta dei criteri direttivi, che spettano invece al Parlamento;

l'articolo in esame contiene una delega in bianco al Governo che finisce, inoltre, per conferire funzioni esorbitanti al potere esecutivo, con particolare riferimento alla lettera *b*) dell'articolo 13, con cui si intende ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti

gli organismi titolari di competenze in materia di parità e pari opportunità tra uomo e donna;

delibera

di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 1534-B.

n. 1. Bressa, Amici, Leoni, Boato, Mascia, Cima.

(A.C. 1534-B - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO;

Sugli emendamenti 13.4 Mascia, 13.10 Cima, 13.5 Mascia, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1534-B - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

*(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

*(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59).*

*Al comma 1, sopprimere il secondo
periodo.*

1. 1. Bressa, Boato, Amici, Mantini.

(A.C. 1534-B - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

*(Procedure per la trasformazione
e la soppressione di enti pubblici).*

1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « legge 23 agosto 1988, n. 400, » le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro diciotto mesi »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici).

Sopprimerlo.

- 2. 1.** Boato, Amici, Bressa, Mascia, Mantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 2. 2.** Amici, Bressa, Boato.

(A.C. 1534-B - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione).

1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.

2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro può nominare un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove

necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(A.C. 1534-B - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

(Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità).

1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori; ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità).

Sopprimerlo.

- 4. 1.** Mascia, Bressa, Boato, Amici, Mantini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: , i vice capi della polizia fino alla fine del capoverso.

4. 2. Mantini.

(A.C. 1534-B – Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 5.

(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.

3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

4. Il Governo è altresì autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo.

(A.C. 1534-B – Sezione 8)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonché, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.

(A.C. 1534-B – Sezione 9)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 7.

(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi

di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

(A.C. 1534-B – Sezione 10)

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 8.

(Fondo di perequazione).

1. Il segretariato generale della giustizia amministrativa gestisce il fondo perequativo e previdenziale previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, in conformità ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il fondo è alimentato dagli emolumenti indicati dal citato articolo 8, nonché dalle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1 versano quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del segretariato generale della giustizia amministrativa, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

3. Il segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla base dei criteri predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato che ha svolto uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra il 50 per cento e l'80 per cento dell'importo versato al fondo, quale compenso per il predetto incarico, nonché l'intera somma versata al fondo a titolo di rimborso spese.

4. La residua consistenza del fondo è periodicamente ripartita fra i magistrati amministrativi, secondo le modalità e i

criteri definiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, eventualmente anche per finalità di carattere assistenziale e previdenziale.

5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati amministrativi.

(A.C. 1534-B – Sezione 11)

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 9.

(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

(A.C. 1534-B – Sezione 12)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 10.

(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore).

1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Mi-

nistero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera *a*), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

- a*) beni culturali e ambientali;
- b*) cinematografia;
- c*) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
- d*) sport;
- e*) proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si atten- gono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;

d) quanto alla materia di cui alla lettera *a*) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione

dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

e) quanto alle materie di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti

di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di *doping*; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di *software* ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le

medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore).

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: agli articoli 117 e 118 della Costituzione con le seguenti: al titolo V della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

10. 3. Grignaffini, Carli, Chiaromonte, Melandri.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: snellimento e abbreviazione dei procedimenti;

10. 7. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: del comma 1 aggiungere le seguenti: ferma restando la competenza dello Stato in materia di indirizzo scientifico, tutela e restauro:

10. 15. Grignaffini, Melandri, Carli, Chiaromonte.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: anche attraverso la costituzione fino a: circolazione dei beni culturali.

10. 8. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: la costituzione di fondazioni fino a: circolazione dei beni culturali con

le seguenti: la partecipazione ed il pieno coinvolgimento degli enti territoriali, mediante la costituzione di istituzioni ai sensi dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. 14. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera d), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e privati.

10. 1. Mantini.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata,

10. 5. Mascia, Titti De Simone.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: soggetti diversi dallo Stato con le seguenti: soggetti pubblici e privati.

10. 6. Mascia, Titti De Simone.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: mediante la costituzione di fondazioni fino a: e successive modificazioni con le seguenti: anche attraverso la partecipazione ed il pieno coinvolgimento degli enti territoriali, mediante la costituzione di istituzioni ai sensi dell'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. 9. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: , modificando le soglie fino a: conservazione dei beni.

***10. 2.** Mantini.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: , modificando le soglie fino a: conservazione dei beni.

***10. 10.** Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: tutela e conservazione dei beni; aggiungere le seguenti: ferme restando le competenze e al fine di rafforzarne il ruolo,

10. 16. Grignaffini, Melandri, Chiaromonte, Carli.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: , al fine di una precisa definizione fino a: profili di incompatibilità.

10. 11. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore;

10. 4. Grignaffini, Chiaromonte, Carli, Melandri.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

10. 12. Titti De Simone, Mascia.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

10. 13. Titti De Simone, Mascia.

(A.C. 1534-B – Sezione 13)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 11.

(Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure).

1. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo

3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2002. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 3 della citata legge n. 50 del 1999.

2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e composto da non più di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono istituiti non più di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 50 del 1999, nonché alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini.

3. A fini di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di cui al comma 2, sono nominati diciotto esperti, anche nell'ambito di quelli assegnati al Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli esperti, nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile, sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disci-

plinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. In ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di nove unità. Agli esperti è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della citata legge n. 400 del 1988.

4. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, sono stabiliti i contingenti di personale della segreteria del soppresso Nucleo e degli esperti di cui al comma 3 da assegnare rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della funzione pubblica.

5. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione di cui al presente articolo, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito altro incarico secondo le disposizioni della contrattazione collettiva. Il personale non dirigenziale di supporto assegnato al soppresso Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge è mantenuto nella posizione giuridica ivi rivestita ed assegnato agli uffici di cui al comma 2, in relazione ai compiti rispettivamente attribuiti.

6. Gli stanziamenti ed ogni altra risorsa già di competenza del soppresso Nucleo sono attribuiti al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che li assegna in conformità delle esigenze per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2; ogni riferimento normativo alle competenze del soppresso Nucleo si intende effettuato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le rispettive competenze di cui al comma 2.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure).

Sopprimerlo.

11. 1. Amici, Mascia, Bressa, Boato, Mantini.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

11. 3. Mascia.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con il seguente:

3. Ai fini della collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il dipartimento della funzione pubblica nelle attività di cui al comma 2, il personale e gli esperti del soppresso Nucleo per le semplificazioni delle norme e delle procedure sono trasferiti presso il Dipartimento della funzione pubblica, mantenendo i medesimi incarichi e funzioni.

11. 2. Bressa, Amici, Boato.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: estranei con la seguente: esterni.

11. 4. Mascia.

(A.C. 1534-B – Sezione 14)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 12.

(Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).

1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui

all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca e documentazione già assegnati, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dell'Ufficio per il sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).

Sopprimerlo.

12. 1. Amici, Mascia, Cima, Bressa, Boato.

(A.C. 1534-B – Sezione 15)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori